



Alle Spett.li Ditte Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE 006/2009

1. Infortunio breve la comunicazione all'INAIL

Gli infortuni occorsi ai lavoratori assicurati a decorrere **dal 16 maggio 2009**, che comportino un'assenza dal lavoro **di almeno un giorno, escluso quello dell'evento**, dovranno essere comunicati all'INAIL, presumibilmente attraverso la modulistica predisposta dall'Istituto e non attraverso il canale telematico. Gli infortuni di durata superiore ai tre giorni continueranno invece ad essere denunciati con la modulistica cartacea ovvero attraverso il canale telematico, con le ordinarie scadenze e modalità.

Sanzioni: Pare opportuno ricordare che la comunicazione all'Istituto degli infortuni "brevi" rappresenta un obbligo assistito da una sanzione amministrativa pecuniaria abbastanza significativa nella misura compresa tra **1.000,00 e 3.000,00 euro**. La mancata denuncia di infortunio che comporta l'assenza superiore a tre giorni comporta invece una sanzione amministrativa pecuniaria da **2.500,00 a 7.500,00 euro**.

2. D.Lgs 81/08 art. 34 corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

In base al D.Lgs 81/08 art.34, **viene confermato** che il Datore di lavoro può svolgere il Servizio di Prevenzione e Protezione nella propria azienda in relazione al numero di dipendenti definito per ogni tipologia di attività.

Il datore di lavoro che intende assumere la responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione, all'interno della propria azienda, deve frequentare il corso di "SICUREZZA IN AZIENDA PER DATORI DI LAVORO" della durata minima di 16 ore; l'attestato di frequenza, conseguito alla fine del corso, consentirà l'esercizio del ruolo.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione per le aziende industriali con meno di 30 dipendenti e per le aziende di servizi con meno di 200.

...

Sanzioni:

In base all'articolo 55 comma 4 lettera d) del Testo Unico (D. Lgs. 81/08) il datore di lavoro è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 34 commi 1 e 2 che prevedono la possibilità che il datore di lavoro svolga i compiti di RSPP previa frequenza di un corso di formazione della durata minima di 16 ore.

Inoltre è punito con l'arresto da quattro a otto mesi e con l'ammenda da 5.000 e 15.000 euro il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi, ovvero la adotta in assenza degli elementi essenziali di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/08.

È punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di valutazione dei rischi secondo le modalità dell' articolo 29, commi 1, 2, 3, quest'ultimo prevede l'aggiornamento del documento in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o infine a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Tali articoli si possono applicare anche alle mancata autocertificazione dei rischi.

Per ogni eventuale chiarimento, rimaniamo a disposizione. Distinti saluti.

Gorizia, 20/03/2009